

Commissione per le questioni giuridiche
3003 Berna
Via e-mail: info.strafrecht@bj.admin.ch

Berna, 2 settembre 2026

Presa di posizione di Protezione dell'infanzia Svizzera nella procedura di consultazione relativa all'iniziativa parlamentare 18.434 «Rendere finalmente perseguibile l'adescamento in rete di minorenni»; modifica del Codice penale (art. 187^{bis} progetto di Codice penale)

Egregia Presidente della Commissione,
Egregia Consigliera nazionale,
Egregio Consigliere nazionale,

Protezione dell'infanzia Svizzera ringrazia per l'opportunità di esprimere il proprio parere sul progetto preliminare. Sin dalla presentazione dell'iniziativa, Protezione dell'infanzia Svizzera si impegna a rafforzare, nell'ambito del diritto penale, la tutela dello sviluppo sessuale indisturbato dei minori. Ci congratuliamo con la Commissione giuridica per avere elaborato una rigorosa proposta di soluzione volta a contrastare l'adescamento in rete. Protezione dell'infanzia Svizzera rappresenta la Svizzera nella rete di ONG ECPAT International, che opera a livello mondiale per proteggere i minori dalla violenza sessuale, e gestisce, insieme alla Fondazione Guido Fluri e a fedpol, il centro di segnalazione online clickandstop.ch contro la violenza sessuale digitale ai danni di bambini e adolescenti.

Valutazione del progetto preliminare

Protezione dell'infanzia Svizzera accoglie con grande favore il lavoro svolto dalla Commissione giuridica del Consiglio nazionale in merito all'attuazione dell'iniziativa parlamentare 18.434 ed esprime pieno sostegno al progetto preliminare, che mira a tutelare lo sviluppo sessuale indisturbato dei minori attraverso un'adeguata sanzione penale.

Protezione dell'infanzia Svizzera favorisce l'introduzione di una fattispecie penale specifica relativa alla comunicazione a carattere sessuale con minori. Ciò consentirebbe di sanzionare in modo mirato una condotta socialmente lesiva. In questo contesto, Protezione dell'infanzia Svizzera accoglie con particolare favore l'impiego del termine «comunicazione a carattere sessuale», che descrive in modo appropriato i comportamenti contemplati dalla nuova fattispecie penale. L'articolo proposto riguarda infatti comportamenti che oggi spesso rimangono impuniti, ma che possono avere gravi conseguenze per i minori coinvolti. A questo proposito, Protezione dell'infanzia Svizzera apprezza in particolare il fatto che, oltre ai contenuti palesemente sessuali, possano essere presi in considerazione anche contenuti comunicativi suscettibili di assumere una connotazione sessuale, purché, alla luce delle circostanze concrete, siano tali da mettere a rischio lo sviluppo sessuale indisturbato del minore.

L'inserimento della fattispecie nell'articolo 187 del Codice penale, sotto il titolo «Messa in pericolo dello sviluppo sessuale dei fanciulli» è appropriato, poiché il bene giuridico da tutelare, ossia «lo sviluppo sessuale di minori e adolescenti sotto i 16 anni», è il medesimo sia nel caso di atti sessuali compiuti con minori sia nel caso di comunicazioni a carattere sessuale con minori.

Protezione dell'infanzia Svizzera accoglie con favore la qualificazione della fattispecie penale come reato di pericolo astratto e perseguibile d'ufficio. Non è quindi necessario che il minore abbia già subito un danno concreto, né che sia il minore stesso a sporgere denuncia. Lo Stato e le autorità possono pertanto intervenire tempestivamente per tutelare il minore e garantirne lo sviluppo sessuale.

Protezione dell'infanzia Svizzera sostiene la formulazione della disposizione in termini neutrali rispetto alla tecnologia e, di conseguenza, la parità di trattamento tra comunicazione analogica e digitale. Entrambe le modalità, online e offline, possono avere conseguenze altrettanto gravi sullo sviluppo del minore. Pertanto è opportuno non operare alcuna distinzione tra le due modalità né nella definizione della fattispecie penale né nella determinazione della sanzione.

Protezione dell'infanzia Svizzera sostiene la proposta di inserire la comunicazione a carattere sessuale nell'articolo 67 capoverso 3 lettera b del Codice penale. Chiunque, a scopo di eccitazione sessuale, comunichi con minori in una maniera atta a perturbarne lo sviluppo sessuale, non dovrebbe poter svolgere attività con i minori.

Osservazioni sulla definizione della fattispecie penale

Protezione dell'infanzia Svizzera riconosce che il requisito «a scopo di eccitazione sessuale» consente di operare un'importante distinzione, in particolare rispetto alla legittima educazione sessuale e alla relativa consulenza. Al contempo, occorre chiedersi se la prova di questo elemento soggettivo possa comportare, nella pratica, difficoltà probatorie, tali da limitare l'efficacia della nuova fattispecie penale. Protezione dell'infanzia Svizzera suggerisce pertanto di verificare se gli elementi oggettivi della fattispecie siano già di per sé sufficienti a garantire un'adeguata delimitazione o se il requisito possa essere formulato in modo diverso.

A tale riguardo, potrebbe essere utile anche consultare la giurisprudenza inglese. La fattispecie penale di «sexual communication with a child» nonché l'interpretazione e i criteri di commisurazione della pena sviluppati al riguardo, offrono già un'esperienza pratica nella gestione della comunicazione a carattere sessuale con minori e del suo potenziale di rischio. Tali esperienze dovrebbero essere prese in considerazione nell'ulteriore definizione e interpretazione della fattispecie penale svizzera.

Sebbene la Convenzione di Lanzarote definisca minore ogni persona di età inferiore ai 18 anni, Protezione dell'infanzia Svizzera riconosce che il limite di età proposto, pari a 16 anni, è legato alla maturità sessuale ed è coerente con l'articolo 187 del Codice penale svizzero. Tuttavia, anche i minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni presentano una particolare esigenza di tutela.

L'UE tiene conto di questa esigenza, prevedendo di estendere la protezione contro il grooming, in caso di coercizione o inganno riguardo all'età dell'autore del reato, anche ai minori che hanno raggiunto l'età del consenso sessuale. Protezione dell'infanzia Svizzera suggerisce di valutare se sia possibile introdurre una tutela analoga anche in Svizzera.

Necessità di ulteriori interventi

L'introduzione della nuova fattispecie penale costituisce un passo importante per la tutela dei minori dalla violenza sessuale. Le sanzioni penali, tuttavia, intervengono solo quando il rischio per lo sviluppo del minore si è già concretizzato. Altrettanto importanti sono le misure preventive di affiancamento, volte a prevenire il più possibile tali rischi. Protezione dell'infanzia Svizzera ritiene quindi che sia necessario rafforzare la prevenzione e la sensibilizzazione in materia di violenza sessuale nei confronti di bambini e adolescenti. Ciò è in linea anche con l'orientamento della mozione 25.4623 «Piano di misure per una lotta (finalmente) efficace alla pedocriminalità online», che richiede misure concrete e coordinate, tra l'altro, nel campo della prevenzione. La Confederazione dovrebbe rafforzare ulteriormente tali misure in sinergia con i Cantoni e proseguirne lo sviluppo in modo coordinato.

Protezione dell'infanzia Svizzera ringrazia per l'attenzione riservata alla presente presa di posizione e per averne tenuto conto.



Kinderschutz Schweiz
Protection de l'enfance Suisse
Protezione dell'infanzia Svizzera

Distinti saluti

Yvonne Feri
Presidente di Protezione dell'infanzia Svizzera
Già Consigliera nazionale

Regula Bernhard Hug
Direttrice di Protezione dell'infanzia Svizzera